

## REGOLAMENTO (CE) N. 400/94 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

che proroga il regolamento (CEE) n. 1615/89 che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione forestale (Efics)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione forestale (Efics)<sup>(1)</sup>, ha previsto la creazione di un sistema il cui obiettivo consiste nel raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione;

considerando che non è stato possibile realizzare questo sistema entro i termini stabiliti dal suddetto regolamento;

considerando che la necessità di disporre di tale sistema non soltanto sussiste ancora ma si è ulteriormente accresciuta a causa della situazione in cui versa attualmente il settore forestale;

considerando inoltre che dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio nel giugno 1992, nonché dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi ad Helsinki nel giugno 1993, è emersa la necessità di disporre a livello comunitario di informazioni obiettive e comparabili sul settore forestale;

considerando che è pertanto necessario prorogare il suddetto regolamento fino alla fine del 1997, adattando nel contempo i termini di riferimento figuranti nell'articolo 1 del regolamento stesso alla normativa comunitaria attuale,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 1, il testo « regolamenti (CEE) n. 1609/89, (CEE) n. 1610/89, (CEE) n. 1611/89 e (CEE) n. 1612/89, della decisione 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 1613/89 e (CEE) n. 1614/89 » è sostituito dal testo: « regolamenti (CEE) n. 1610/89, (CEE) n. 2080/92<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 867/90<sup>(2)</sup>, della decisione 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 2157/92<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 2158/92<sup>(4)</sup> »;

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 3. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 217 del 3. 7. 1992, pag. 3. »;

2) all'articolo 3, i termini « fase di quattro anni » sono sostituiti dal termine « fase » e la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1997 »;

3) all'articolo 4, l'anno « 1992 » è sostituito dall'anno « 1997 »;

4) all'articolo 5, prima frase, l'anno « 1993 » è sostituito dall'anno « 1998 ». All'articolo 5, seconda frase, l'anno « 1993 » è sostituito dall'anno « 1998 » e l'anno « 1998 » dall'anno « 2002 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MORAITIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 12.